



Modulo di domanda: registrazione di un diploma estero non riconoscibile

1. In che cosa consiste la registrazione di un diploma estero non riconoscibile delle professioni mediche universitarie?

A partire dal 1° gennaio 2018 chiunque eserciti una professione medica universitaria in Svizzera deve essere registrato nel registro delle professioni mediche universitarie (MedReg). Chi ha iniziato a esercitare la professione prima di questa data ha tempo fino al 31 dicembre 2019 per registrarsi. Ogni decisione in merito alle domande di registrazione spetta alla Commissione delle professioni mediche (MEBEKO), sezione "Formazione".

Questa procedura è prevista soltanto per i diplomi stranieri che non possono essere riconosciuti direttamente o indirettamente. Informazioni sul riconoscimento diretto o indiretto di un diploma estero delle professioni mediche universitarie sono disponibili sul sito:

<https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/berufe-im-gesundheitswesen/auslaendische-abschluesse-gesundheitsberufe.html>

2. Condizioni per la registrazione dei diplomi

Un diploma estero non riconoscibile delle professioni mediche universitarie può essere registrato nel MedReg se soddisfa le seguenti condizioni:

- il diploma conseguito all'estero autorizza, nel Paese in cui è stato rilasciato, a esercitare la professione medica universitaria corrispondente ai sensi della LPMed sotto vigilanza professionale; e
- il diploma conseguito all'estero si fonda su una formazione che adempie ai seguenti requisiti minimi:
 - per i medici: durata della formazione di almeno sei anni di studio universitario a tempo pieno oppure 5'500 ore di insegnamento teorico e pratico presso un'università o una scuola universitaria riconosciuta allo stesso livello;
 - per i dentisti: durata della formazione di almeno cinque anni di studio universitario a tempo pieno oppure 5'500 ore di insegnamento teorico e pratico presso un'università o una scuola universitaria riconosciuta allo stesso livello;
 - per i chiropratici: durata della formazione di almeno sei anni di studio universitario a tempo pieno oppure 5'500 ore di insegnamento teorico e pratico presso un'università o una scuola universitaria riconosciuta allo stesso livello;
 - per i farmacisti: durata della formazione di almeno cinque anni di studio universitario a tempo pieno oppure 4'500 ore di insegnamento teorico e pratico presso un'università o una scuola universitaria riconosciuta allo stesso livello;
 - per i veterinari: durata della formazione di almeno cinque anni di studio universitario a tempo pieno oppure 4'500 ore di insegnamento teorico e pratico presso un'università o una scuola universitaria riconosciuta allo stesso livello.

3. Informazioni sulla procedura

- Si prega di inviare il presente modulo, corredato dei documenti richiesti, al seguente indirizzo:

Ufficio federale della sanità pubblica
MEBEKO
Schwarzenburgstrasse 157
CH – 3003 Berna
tel: +41 58 462 94 83

- I documenti presentati non sono restituiti.
- I richiedenti residenti all'estero sono tenuti a indicare un indirizzo svizzero per la corrispondenza.
- L'emolumento per la registrazione di un diploma estero non riconoscibile ammonta, a seconda dell'onere cagionato, a 800.00 – 1'200.00 franchi.
- Al momento della trasmissione della domanda di registrazione è dovuto un anticipo pari a 390.00 franchi. La fattura contenente tutti i dati necessari per il pagamento è recapitata per posta. La MEBEKO, sezione "Formazione", tratta soltanto le domande complete per le quali è stato pagato l'anticipo.
- La MEBEKO, sezione "Formazione", si riserva espressamente il diritto, in ogni fase della procedura, di richiedere documenti supplementari o di procedere d'ufficio a ulteriori accertamenti.

4. Documenti da presentare



I documenti devono essere presentati con autenticazione. Non vengono accettati né documenti senza autenticazione, né fotocopie delle autenticazioni.



Accettiamo le autenticazioni rilasciate dai seguenti organi e uffici in Svizzera, nel Paese di provenienza del diploma o negli Stati dell'UE/AELS: notai, rappresentanze diplomatiche, amministrazioni comunali, amministrazioni cittadine (municipio), amministrazioni circondariali, tribunali.

Non possiamo garantire che le autenticazioni siano state effettivamente rilasciate da uno dei suddetti enti.



Non accettiamo nessuna autenticazione rilasciata dai seguenti enti:

autorità di cui non possiamo leggere o verificare le autenticazioni, agenzie di traduttori e interpreti, associazioni di pellegrinaggio, parrocchie, casse malati, banche, casse di risparmio, ospedali; non sono tra l'altro accettate autocertificazioni.

☐ **Passaporto o carta d'identità**

- Copia con autenticazione del passaporto o della carta d'identità (≠ carta di soggiorno)

☐ **Curriculum vitae (CV)**

☐ **Lettera di motivazione (che mette in risalto un eventuale legame con la Svizzera)**

☐ **Diploma**

- Copia con autenticazione del diploma.
- Se il diploma non è redatto in italiano, tedesco, francese o inglese, allora:
 - è necessario aggiungere anche la copia con autenticazione della traduzione ufficiale del diploma in una delle lingue sopracitate.

☐ **Scope of practice**

- Copia autenticata di un documento attestante che, nel Paese in cui è stato rilasciato, il diploma autorizza a esercitare la professione medica universitaria corrispondente sotto vigilanza professionale.
- Se il documento non è redatto in tedesco, francese, italiano o inglese:
 - copia autenticata della traduzione ufficiale del documento in una di queste lingue.

Questo documento deve essere rilasciato dall'autorità competente (p. es. ministero della salute) del Paese in cui è stato rilasciato il diploma.

☐ **Attestato di conformità alle condizioni minime**

- Copia autenticata di un documento attestante che il diploma conseguito all'estero si basa su una formazione conforme alle seguenti condizioni minime:
 - a. per i medici: durata della formazione di almeno sei anni di studio universitario a tempo pieno oppure 5'500 ore di insegnamento teorico e pratico presso un'università o una scuola universitaria riconosciuta allo stesso livello;
 - b. per i dentisti: durata della formazione di almeno cinque anni di studio universitario a tempo pieno oppure 5'500 ore di insegnamento teorico e pratico presso un'università o una scuola universitaria riconosciuta allo stesso livello;
 - c. per i chiropratici: durata della formazione di almeno sei anni di studio universitario a tempo pieno oppure 5'500 ore di insegnamento teorico e pratico presso un'università o una scuola universitaria riconosciuta allo stesso livello;
 - d. per i farmacisti: durata della formazione di almeno cinque anni di studio universitario a tempo pieno oppure 4'500 ore di insegnamento teorico e pratico presso un'università o una scuola universitaria riconosciuta allo stesso livello;
 - e. per i veterinari: durata della formazione di almeno cinque anni di studio universitario a tempo pieno oppure 4'500 ore di insegnamento teorico e pratico presso un'università o una scuola universitaria riconosciuta allo stesso livello.
- Se il documento non è redatto in tedesco, francese, italiano o inglese:
 - copia autenticata della traduzione ufficiale del documento in una di queste lingue.

5. Prova delle conoscenze linguistiche in una o più lingue ufficiali svizzere (tedesco, francese, italiano)

Chi esercita una professione medica universitaria in Svizzera deve disporre delle conoscenze linguistiche necessarie a tal fine. L'iscrizione delle conoscenze linguistiche nel registro delle professioni mediche MedReg è facoltativa.

Insieme alla domanda di registrazione di un diploma estero non riconoscibile è possibile richiedere, dietro pagamento di un emolumento supplementare di 50.00 – 100.00 franchi a lingua, che vengano iscritte anche le conoscenze linguistiche in una o più lingue ufficiali svizzere (tedesco, francese, italiano).

Le conoscenze linguistiche possono essere provate mediante (originale o copia autenticata) :

- a. un diploma di lingua riconosciuto a livello internazionale, almeno di livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, risalente a non più di sei anni fa; oppure
- b. un diploma di formazione o di perfezionamento professionale conseguito nella lingua in questione in relazione alla Sua professione medica universitaria; oppure
- c. un'esperienza lavorativa nella lingua in questione nella Sua professione medica universitaria, svolta per la durata di tre anni sull'arco degli ultimi dieci anni.

Lingua per cui è richiesta l'iscrizione:

☐ tedesco ☐ francese ☐ italiano

Nota: le domande d'iscrizione di una lingua ufficiale svizzera o di un'altra lingua (p. es. della lingua principale, un tempo detta «lingua materna») possono essere trasmesse anche in un secondo momento tramite lo strumento di notifica online sulle lingue (vedi la pagina Web dell'UFSP). Anche in questo caso, gli emolumenti ammontano per ogni iscrizione di una lingua a 50.00 – 100.00 franchi.

6. Dati relativi alla domanda di registrazione di un diploma

Domanda di registrazione di un diploma estero non riconoscibile per la seguente professione medica universitaria:

- ☐ Medicina ☐ Odontoiatria ☐ Veterinaria ☐ Farmacia
☐ Chiropratica

Stato che ha rilasciato il diploma: _____

Lingua desiderata per i documenti di registrazione (è possibile una sola opzione):

- ☐ italiano ☐ tedesco ☐ francese

7. Dati personali

Appellativo ☐ Signor ☐ Signora _____

Cognome _____ Cognome da nubile/celibe: _____

Nome(i) _____

Indirizzo per la corrispondenza in Svizzera _____

NPA/Luogo/Stato _____

N° di AVS svizzero
(se attribuito) _____

E-mail _____

Telefono _____

Data di nascita _____

Nazionalità _____

Luogo e data: _____

Firma: _____